

INPS

DETERMINAZIONE N. 114 DEL

17 OTT. 2019

**OGGETTO:** Criteri per l'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità delle Aree Legale, Tecnico-edilizia e Statistico attuariale, stabiliti dall'art. 12 del CCNL dell'Area VI per il personale dirigente e delle specifiche tipologie professionali 2006-2009, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 21 luglio 2010.

**ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONIE**  
**(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D. Lgv. 30 giugno 1994 n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;


**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento de/la procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro de/lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto"*;

**Visto** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D. Lgv. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge n. 4/2019;

**Visto** il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Vista** la nota del 7 agosto 2019 prot.0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof.



Pasquale Tridico "...proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.";

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il vigente Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il vigente Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Vista** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 16 del 17 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Piano dei fabbisogni del personale dell'Istituto;


**Visto** l'art. 12 del CCNL dell'Area VI della dirigenza degli Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 21 luglio 2010, con cui sono stati istituiti, per il personale dell'Area dei professionisti, con decorrenza 31 dicembre 2009, unicamente due livelli differenziali di professionalità, con accesso dall'esterno al 1° livello e successivo sviluppo al 2° livello, per un contingente pari rispettivamente al 60% ed al 40% della dotazione organica di ciascuna delle diverse professionalità previste dall'ordinamento degli stessi enti;

**Preso atto** che il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale sono stati dettati i criteri attuativi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha inciso sul quadro normativo, con rilevanti modifiche inerenti alle prerogative datoriali di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e il sistema delle relazioni sindacali;

**Preso atto**, altresì, che l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e che l'art. 40 del medesimo decreto legislativo, così come novellato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009, esclude dalla contrattazione collettiva la materia attinente all'organizzazione degli uffici e quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, di cui agli artt. 5, comma 2, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

**Viste** la determinazione commissariale n. 194 del 24 settembre 2014, le determinazioni presidenziali n. 76 e n. 77 del 24 luglio 2015 e la determinazione presidenziale n. 186 del 6 dicembre 2017, con le quali sono stati rimodulati gli Uffici centrali e territoriali in cui si è articolato l'assetto organizzativo dei tre rami professionali statistico attuariale, tecnico edilizio e legale;

**Ravvisata** la necessità di provvedere alla revisione dei criteri fissati dalle determinazioni presidenziali n. 359 e n. 360 del 5 agosto 2011, al fine di rendere coerenti le modalità di attribuzione dei livelli di professionalità delle aree legale, tecnico-edilizia e statistico attuariale con il nuovo contesto di riferimento;



**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 14625 del 26 febbraio 2015, condivisa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alla quale "la decorrenza giuridica ed economica delle selezioni interne *non può essere antecedente al primo gennaio dell'anno di conclusione della relativa procedura e conseguente nomina dei soggetti beneficiari*";

**Preso atto**, pertanto, che l'indizione delle selezioni debba riferirsi alle disponibilità esistenti al 1° gennaio dell'anno in cui vengono bandite;

**Considerato** che a seguito delle predette selezioni il secondo livello differenziato di professionalità sarà attribuito con effetti giuridici ed economici dalla data del provvedimento di inquadramento nello stesso;

**Effettuata** l'informativa alle OO.SS.;

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

su proposta del Direttore generale

#### DETERMINA

la revisione dei criteri definiti nelle determinazioni presidenziali n. 359 e n. 360 del 5 agosto 2011 e la conseguente adozione dei criteri per l'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità delle Aree legale, tecnico-edilizia e statistico attuariale, definiti rispettivamente negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore generale porrà in essere tutti gli atti esecutivi e consequenziali necessari alla piena attuazione della presente determinazione e all'indizione di nuove selezioni per l'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità delle Aree Legale, Tecnico-edilizia e Statistico attuariale.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

**Criteri per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità ai sensi dell'art. 12 del CCNL dell'Area VI per il personale dirigente e delle specifiche tipologie professionali 2006-2009, biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 21 luglio 2010 - Area Legale. (Allegato A)**

**PROCEDURA DELLA SELEZIONE**

1. Il secondo livello differenziato di professionalità dell'Area legale è conferito mediante apposita selezione, di norma annualmente indetta con provvedimento del Direttore generale da effettuarsi su base nazionale, con riferimento alle disponibilità esistenti al 1° gennaio dell'anno in cui viene bandita la selezione.
2. Con proprio provvedimento, il Direttore centrale Risorse umane approva l'elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti di ammissibilità.
3. Il provvedimento del Direttore centrale Risorse umane, con il relativo elenco, è notificato ad ogni professionista in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Entro 15 giorni dalla data di notifica di cui al punto 3, i professionisti possono produrre titoli professionali ancora non inclusi nel fascicolo personale.
5. La Direzione centrale Risorse umane compila apposite schede individuali del personale in possesso dei requisiti di ammissibilità da cui risultino gli elementi valutativi indicati nelle successive lettere A, B e C.
6. Le schede sono firmate per presa visione dal professionista interessato che può formulare, in tale sede, le proprie osservazioni scritte.
7. Gli elenchi degli ammessi e le schede individuali con le eventuali osservazioni, sono sottoposti alla Commissione di cui al punto successivo, che attribuisce i punteggi.
8. La Commissione valutatrice – nominata dal Direttore generale e composta dal Coordinatore generale Legale o suo delegato, dal Direttore centrale Risorse umane o suo delegato e da un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale - accerterà, previa istruttoria della Direzione centrale Risorse umane, la sussistenza dei requisiti di partecipazione e procederà con la valutazione delle schede e delle categorie di titoli di seguito indicate. Nel caso in cui partecipi alla selezione il Coordinatore generale, in luogo dello stesso farà parte della Commissione un altro professionista individuato dal Direttore generale.
9. La Commissione conclude i suoi lavori formando la graduatoria relativamente al 2° livello differenziato di professionalità, con collocazione dei candidati in ordine decrescente secondo il punteggio complessivo da ciascuno riportato.

10. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata, nell'ordine, dalla maggiore anzianità nella qualifica professionale, dalla maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età.
11. La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore generale. L'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità decorre dal provvedimento di inquadramento nello stesso.

## REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Alla procedura selettiva possono partecipare i professionisti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento che hanno compiuto un periodo di effettivo servizio di almeno sei anni nel I livello differenziato di professionalità dell'Area legale.

Sono esclusi dalla selezione i professionisti:

- a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, ad esclusione di quelle di cui all' art. 2, c. 5 del vigente Regolamento di disciplina o che risultino sospesi dal servizio ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di disciplina;
- b) che, nelle more della definizione della procedura di selezione, risulteranno destinatari dei precitati provvedimenti sanzionatori e/o cautelari ad eccezione di coloro che, avverso i predetti provvedimenti abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria, per i quali si procederà ad ammissione con riserva.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e dei titoli valutabili è riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai fini dell'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità sono prese in considerazione le seguenti categorie di titoli:

### A. VALUTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

**max 24 punti**

La valutazione viene riferita al punteggio ottenuto dal professionista sulla qualità della prestazione individuale ai fini della retribuzione di risultato nella "scheda di valutazione della qualità della prestazione". La valutazione prende in considerazione gli ultimi sei anni precedenti l'anno di riferimento delle selezioni secondo la seguente attribuzione di punteggio:

- dal 60% al 79% del punteggio:           punti **3,00** per ogni anno;
- dall' 80% al 99% del punteggio:       punti **3,50** per ogni anno;
- 100% del punteggio:                    punti **4,00** per ogni anno.

#### B. TITOLI PROFESSIONALI ED ELEMENTI RILEVANTI

**max 14 punti**

- per ogni dottorato di ricerca attinente alla specifica branca professionale di appartenenza,  

**punti 5;**
- per ogni diploma di specializzazione universitaria, di durata almeno biennale, in discipline proprie della branca professionale di appartenenza, conseguito presso Università abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, oppure per ogni master di 2° livello, di durata almeno biennale, in discipline proprie della branca professionale di appartenenza, conseguito presso Università abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale,  

**punti 4**
- per ogni diploma di specializzazione universitaria e master di 2° livello conseguito nelle discipline di cui al precedente alinea, di durata annuale,  

**punti 2**
- iscrizione all'Albo degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle Supreme Magistrature (c.d. Cassazionisti)  

**punti 6**
- per ogni ulteriore/i laurea/e magistrale, specialistica o vecchio ordinamento  

**punti 3**

#### C. ESPERIENZA PROFESSIONALE

**max 62 punti**

di cui:

- **22 punti max** per i titoli di servizio così come di seguito specificato:



Incarichi definitivi di coordinamento, relativi agli ultimi sei anni, formalmente conferiti.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- coordinatore generale: punti **3,70**
- coordinamento centrale: punti **3,00**;
- coordinamento distrettuale con funzioni di coordinamento regionale/regionale/metropolitano: punti **2,50**;
- coordinamento distrettuale: punti **2,00**;
- coordinamento distrettuale aggiunto/ periferico / provinciale / intrametropolitano/interprovinciale/: punti **1,50**;

Incarichi provvisori di coordinamento, relativi agli ultimi sei anni, formalmente conferiti dal Direttore generale o dall'Organo di amministrazione.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- coordinamento centrale: punti **2,40**;
- coordinamento distrettuale con funzioni di coordinamento regionale/regionale/metropolitano: punti **2,00**;
- coordinamento distrettuale: punti **1,60**;
- coordinamento distrettuale aggiunto/periferico/provinciale/ intrametropolitano/interprovinciale: punti **1,20**

In presenza di più incarichi, anche provvisori, di coordinamento conferiti nello stesso periodo viene valutato quello di maggiore valenza.

Per l'incarico di vicario del Coordinatore generale relativo agli ultimi sei anni, formalmente conferito alla data di indizione della selezione è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- Vicario di Coordinatore generale: punti **0,20**.

- **40 punti max per l'anzianità effettiva maturata nella qualifica**

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità nella qualifica: punti **1,5**

**Criteria per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità, stabiliti dall'art. 12 del CCNL dell'Area VI per il personale dirigente e delle specifiche tipologie professionali 2006-2009, biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 21 luglio 2010 - Area Tecnico-edilizia. (Allegato B)**

**PROCEDURA DELLA SELEZIONE**

1. Il secondo livello differenziato di professionalità dell'Area tecnico-edilizia è conferito mediante apposita selezione, di norma annualmente indetta con provvedimento del Direttore generale da effettuarsi su base nazionale, con riferimento alle disponibilità esistenti al 1° gennaio dell'anno in cui viene bandita la selezione.
2. Con proprio provvedimento, il Direttore centrale Risorse umane approva l'elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti di ammissibilità.
3. Il provvedimento del Direttore centrale Risorse umane, con il relativo elenco, è notificato ad ogni professionista in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Entro 15 giorni dalla data di notifica di cui al punto 3, i professionisti possono produrre titoli professionali ancora non inclusi nel fascicolo personale.
5. La Direzione centrale Risorse umane compila apposite schede individuali del personale in possesso dei requisiti di ammissibilità da cui risultino gli elementi valutativi indicati nelle successive lettere A, B e C.
6. Le schede sono firmate per presa visione dal professionista interessato che può formulare, in tale sede, le proprie osservazioni scritte.
7. Gli elenchi degli ammessi e le schede individuali con le eventuali osservazioni, sono sottoposti alla Commissione di cui al punto successivo, che attribuisce i punteggi.
8. La Commissione valutatrice - nominata dal Direttore generale e composta dal Coordinatore generale tecnico edilizio o suo delegato, dal Direttore centrale Risorse umane o suo delegato e da un Dirigente con incarico di livello dirigenziale generale - accerterà, previa istruttoria della Direzione centrale Risorse umane, la sussistenza dei requisiti di partecipazione e procederà con la valutazione delle schede e delle categorie di titoli di seguito indicate.



Nel caso in cui partecipi alla selezione il Coordinatore generale, in luogo dello stesso farà parte della Commissione un altro professionista individuato dal Direttore generale.

9. La Commissione conclude i suoi lavori formando la graduatoria relativamente al 2° livello differenziato di professionalità, con collocazione dei candidati in ordine decrescente secondo il punteggio complessivo da ciascuno riportato.
10. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata, nell'ordine, dalla maggiore anzianità nella qualifica professionale, dalla maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età.
11. La graduatoria è approvata con determinazione Direttore generale. L'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità decorre dal provvedimento di inquadramento nello stesso.

#### REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Alla procedura selettiva possono partecipare i professionisti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento che hanno compiuto un periodo di effettivo servizio di almeno sei anni nel I livello differenziato di professionalità dell'Area tecnico-edilizia.

Sono esclusi dalla selezione i professionisti:

- a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, ad esclusione di quelle di cui all' art. 2, c. 5 del vigente Regolamento di disciplina o che risultino sospesi dal servizio ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di disciplina;
- b) che, nelle more della definizione della procedura di selezione, risulteranno destinatari dei precitati provvedimenti sanzionatori e/o cautelari ad eccezione di coloro che, avverso i predetti provvedimenti abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria, per i quali si procederà ad ammissione con riserva.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE

Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e dei titoli valutabili è riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai fini dell'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità sono prese in considerazione le seguenti categorie di titoli:

#### A. VALUTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

**max 24 punti**

La valutazione viene riferita al punteggio ottenuto dal professionista sulla qualità della prestazione individuale ai fini della retribuzione di risultato nella "scheda di valutazione della qualità della prestazione". La valutazione prende in considerazione gli ultimi sei anni precedenti l'anno di riferimento delle selezioni secondo la seguente attribuzione di punteggio:

- dal 60% al 79% del punteggio: punti **3,00** per ogni anno;
- dall'80% al 99% del punteggio: punti **3,50** per ogni anno;
- 100% del punteggio: punti **4,00** per ogni anno.

#### B. TITOLI PROFESSIONALI ED ELEMENTI RILEVANTI

**max 14 punti**

- per ogni dottorato di ricerca attinente alla specifica branca professionale di appartenenza,  
**punti 4**
- per ogni diploma di specializzazione universitaria, di durata almeno biennale, in discipline proprie della branca professionale di appartenenza, conseguito presso Università abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, oppure master di 2° livello, di durata almeno biennale, in discipline proprie della branca professionale di appartenenza, conseguito presso Università abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale,  
**punti 4**
- per ogni diploma di specializzazione universitaria e master di 2° livello conseguito nelle discipline di cui al precedente alinea di durata annuale,  
**punti 3**
- iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo quanto previsto dal Decreto 5 agosto 2011,  
**punti 3**
- per ogni ulteriore/i laurea/e magistrale, specialistica o vecchio ordinamento.

**punti 3**

**C. ESPERIENZA PROFESSIONALE**

**max 62 punti**

di cui:

- **36 punti max** per i titoli di servizio così come di seguito specificato:

Incarichi definitivi di coordinamento, relativi agli ultimi sei anni formalmente conferiti.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- coordinatore generale: punti **6**;
- coordinamento centrale: punti **5**;
- coordinamento regionale: punti **5**.

Incarichi provvisori di coordinamento, relativi agli ultimi sei anni, formalmente conferiti dal Direttore generale o dall'Organo di vertice.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- coordinamento centrale: punti **4**;
- coordinamento regionale: punti **4**.

In presenza di più incarichi di coordinamento conferiti nello stesso periodo viene valutato quello di maggiore valenza.


Per l'incarico di vicario del Coordinatore generale relativo agli ultimi sei anni, formalmente conferito alla data di indizione della selezione, è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- Vicario di Coordinatore generale: punti **1**.

- **26 punti max per l'anzianità effettiva maturata nella qualifica**

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità nella qualifica: punti **1**.



**Criteria per l'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità, stabiliti dall'art. 12 del CCNL dell'Area VI per il personale dirigente e delle specifiche tipologie professionali 2006-2009, biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 21 luglio 2010 - Area Statistico attuariale. (Allegato C)**

PROCEDURA DELLA SELEZIONE

1. Il secondo livello differenziato di professionalità dell'Area statistico attuariale è conferito mediante apposita selezione, di norma annualmente indetta con provvedimento del Direttore generale da effettuarsi su base nazionale, con riferimento alle disponibilità esistenti al 1° gennaio dell'anno in cui viene bandita la selezione.
2. Con proprio provvedimento, il Direttore centrale Risorse umane approva l'elenco nominativo del personale in possesso dei requisiti di ammissibilità.
3. Il provvedimento del Direttore centrale Risorse umane, con il relativo elenco, è notificato ad ogni professionista in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Entro 15 giorni dalla data di notifica di cui al punto 3, i professionisti possono produrre titoli professionali ancora non inclusi nel fascicolo personale.
5. la Direzione centrale Risorse umane compila apposite schede individuali del personale in possesso dei requisiti di ammissibilità da cui risultino gli elementi valutativi indicati nelle successive lettere A, B e C.
6. Le schede sono firmate per presa visione dal professionista interessato che può formulare, in tale sede, le proprie osservazioni scritte.
7. Gli elenchi degli ammessi e le schede individuali con le eventuali osservazioni, sono sottoposti alla Commissione di cui al punto successivo, che attribuisce i punteggi.
8. La Commissione valutatrice – nominata dal Direttore generale e composta dal Coordinatore generale statistico attuariale o da un suo delegato, dal Direttore Centrale Risorse umane o suo delegato e da un Dirigente con incarico di livello dirigenziale generale – accerterà, previa istruttoria della Direzione centrale Risorse umane, la sussistenza dei requisiti di partecipazione e procederà con la valutazione delle schede e delle categorie di titoli di seguito indicate.  
Nel caso in cui partecipi alla selezione il Coordinatore generale, in luogo dello stesso farà parte della Commissione un altro professionista individuato dal Direttore generale.

9. La Commissione conclude i suoi lavori formando la graduatoria relativamente al 2° livello differenziato di professionalità, con collocazione dei candidati in ordine decrescente secondo il punteggio complessivo da ciascuno riportato.
10. In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata, nell'ordine, dalla maggiore anzianità nella qualifica professionale, dalla maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, dalla minore età.
11. La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore generale. L'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità decorre dal provvedimento di inquadramento nello stesso.

## REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Alla procedura selettiva possono partecipare i professionisti in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento che hanno compiuto un periodo di effettivo servizio di almeno sei anni nel I livello differenziato di professionalità dell'Area statistico attuariale.

Sono esclusi dalla selezione i professionisti:

- a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando, ad esclusione di quelle di cui all' art. 2, c. 5 del vigente Regolamento di disciplina o che risultino sospesi dal servizio ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di disciplina;
- b) che, nelle more della definizione della procedura di selezione, risulteranno destinatari dei precitati provvedimenti sanzionatori e/o cautelari ad eccezione di coloro che, avverso i predetti provvedimenti abbiano proposto impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria, per i quali si procederà ad ammissione con riserva.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

Il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione e dei titoli valutabili è riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ai fini dell'attribuzione del secondo livello differenziato di professionalità sono prese in considerazione le seguenti categorie di titoli:

La valutazione viene riferita al punteggio ottenuto dal professionista sulla qualità della prestazione individuale ai fini della retribuzione di risultato nella "scheda di valutazione della qualità della prestazione". La valutazione prende in considerazione gli ultimi sei anni precedenti l'anno di riferimento delle selezioni secondo la seguente attribuzione di punteggio:

- dal 60% al 79% del punteggio: punti **3,00** per ogni anno;
- dall' 80% al 99% del punteggio: punti **3,50** per ogni anno;
- 100% del punteggio: punti **4,00** per ogni anno.

#### B. TITOLI PROFESSIONALI ED ELEMENTI RILEVANTI

**max 14 punti**

- per ogni dottorato di ricerca attinente alla specifica branca professionale di appartenenza,  
**punti 4**
- per ogni diploma di specializzazione universitaria, di durata almeno biennale, in discipline proprie della branca professionale di appartenenza, conseguito presso Università abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, oppure master di 2° livello, di durata almeno biennale, in discipline proprie della branca professionale di appartenenza, conseguito presso Università abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale,  
**punti 4**
- per ogni diploma di specializzazione universitaria e master di 2° livello conseguito nelle discipline di cui al precedente alinea di durata annuale,  
**punti 3**
- per ogni ulteriore/i laurea/e magistrale, specialistica o vecchio ordinamento  
**punti 3**

#### C. ESPERIENZA PROFESSIONALE

**max 62 punti**

- **36 punti max** per i titoli di servizio così come di seguito specificato:



Incarichi definitivi di coordinamento, relativi agli ultimi sei anni formalmente conferiti.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- coordinatore generale: punti **6**;
- coordinamento centrale: punti **4**.

Incarichi provvisori di coordinamento, relativi agli ultimi sei anni, formalmente conferiti dal Direttore generale o dall'Organo di vertice.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- coordinamento centrale: punti **3**.

In presenza di più incarichi di coordinamento conferiti nello stesso periodo viene valutato quello di maggiore valenza.

Per l'incarico di vicario del Coordinatore generale relativo agli ultimi sei anni, formalmente conferito alla data di indizione della selezione, è prevista l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi:

- Vicario di Coordinatore generale: punti **1**.

- **26 punti** per l'anzianità effettiva maturata nella qualifica.

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità nella qualifica: punti **1**.